



Tribunale di Udine

sezione civile

DECRETO

Il giudice delegato al registro delle imprese, dott. Andrea Zuliani;

visti gli atti e i documenti del procedimento iscritto n° 784/2017 R.R.C.C.;

ing. – [redacted] rilevato che “ [redacted] .l.”, in persona della legale rappresentante, [redacted] co, ha presentato ricorso avverso il rifiuto opposto dal conservatore del registro alla domanda di iscrizione della dichiarazione di accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società consistente nella riduzione del capitale al di sotto del minimo legale abbinata alla riscontrata insussistenza della volontà del socio unico di ricapitalizzare la società;

rilevato che il conservatore del registro delle imprese ha rifiutato l'iscrizione sul presupposto che il capitale sociale – pur ridottosi in misura tale da risultare inferiore ad € 10.000 – rimane comunque superiore ad € 1, dovendosi intendere ormai quest'ultimo modestissimo importo quale “minimo legale”, dopo le modifiche all'art. 2463 c.c. introdotte dall'art. 9, comma 15-ter, decreto legge n° 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 99 del 2013, che ha aggiunto all'articolo del codice i commi 4° e 5°;

verificata la tempestività del ricorso;

considerato che la novellata disciplina della “costituzione” della società a responsabilità limitata – con la generalizzata possibilità di determinare il capitale “in misura inferiore a euro diecimila, pari almeno ad un euro” – pone problemi di coordinamento sistematico, sui quali si è già soffermata la dottrina, proponendo soluzioni non univoche;

ritenuto, in particolare, per quanto interessa in questa sede, che si tratta di stabilire se il perdurante riferimento dell'invariato art. 2482-ter c.c. al "minimo stabilito dal n° 4 dell'articolo 2463" (che a sua volta continua ad indicare il limite di "diecimila

euro”) debba intendersi ormai superato dalla riforma intervenuta nel 2013 (e frutto di un mero difetto di coordinamento), ovvero tuttora vigente e pienamente operativo;

ritenuto, preliminarmente, che non è necessario – per risolvere la specifica questione qui in esame – prendere posizione sul collegato tema della possibilità che una società già costituita con il capitale minimo ordinario di € 10.000 possa continuare ad operare, in virtù della previsione contenuta nei nuovi commi 4° e 5° dell’art. 2463, anche dopo la riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto di quel limite e purché conservi almeno un euro di capitale (è questa la tesi estensiva e prevalente rispetto a quella, più rigorosa, secondo cui solo in fase di costituzione – e al mero fine di agevolare l’avvio di una nuova attività – sarebbe ora possibile avvalersi della facoltà di determinare il capitale in misura inferiore ad € 10.000, peraltro assumendo l’obbligo di destinare una più consistente parte degli utili a riserva legale indisponibile fino al raggiungimento del predetto importo);

ritenuto, infatti, che la (eventualmente ritenuta) possibilità di continuare l’attività sociale anche con un capitale inferiore ad € 10.000 non rende necessaria un’interpretazione vistosamente *contra legem* dell’art. 2482-ter c.c. e tale da rendere pressoché del tutto priva di significato la scelta del legislatore di non intervenire direttamente sull’art. 2463, comma 2°, n° 4, c.c., aggiungendo due nuovi commi nel medesimo articolo, ma lasciando inalterata la disposizione secondo cui “L’atto costitutivo ... deve indicare ... l’ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro”;

ritenuto, in particolare, che risulta più coerente con il (e rispettoso del) dato normativo tenere ferma – per le società costituite con un capitale di almeno € 10.000 o che si siano dotate durante la loro esistenza di un siffatto capitale – la regola per cui la riduzione del capitale (di oltre un terzo e) al di sotto di € 10.000, unitamente alla *manca*za di una deliberazione sociale di riduzione e contemporaneo aumento al minimo del capitale, costituisce una causa di scioglimento della società (art. 2484, comma 1°, n° 4, c.c.), salvo aggiungere l’ulteriore possibilità alternativa che i soci adottino la *positiva deliberazione* di continuare l’attività sotto l’ombrello, e nel rispetto delle norme aggiuntive, dei commi 4° e 5° dell’art. 2463;

ritenuto, pertanto, con riferimento al caso di specie, che risulta corretta e conforme alle condizioni richieste dalla legge, la domanda di iscrizione

dell'accertamento della causa di scioglimento della società, basata sulla riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di € 10.000 e sulla constatata mancanza della volontà del socio unico di ricostituire il capitale nel rispetto di quel limite, posto che il socio nemmeno ha manifestato la positiva volontà di proseguire l'attività a capitale ridotto;

ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere accolto;

visto l'art. 2189, comma 3°, c.c.;

ordina al conservatore del registro delle imprese di procedere all'iscrizione nel registro della dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento de

Udine, 26/9/2017.

Il giudice delegato al registro delle imprese.

(dott. Andrea Zuliani)